

Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A

Estratto della

“POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE”

PREMESSA

Mediolanum Gestione Fondi (di seguito anche “MGF” o “la Società”), appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum¹ (di seguito, il Gruppo), adotta, quale finalità prioritaria nell’espletamento del mandato di gestione, la tutela dell’interesse dell’investitore, prestando i propri servizi in modo onesto, equo e professionale, nell’ottica di soddisfare al meglio gli interessi della clientela.

In conformità alle disposizioni normative emanate in attuazione della Direttiva 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive, di seguito Direttiva MiFID) e ai principi previsti dal Protocollo di Autonomia per la Gestione dei Conflitti di Interesse emanato da Assogestioni (edizione del febbraio 2011), MGF ha posto in essere una specifica *policy* volta ad identificare, prevenire e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d’interessi tale da ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR o di uno o più clienti della Società medesima.

Il presente documento illustra in forma sintetica la politica adottata da MGF per la gestione dei conflitti di interesse.

IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

MGF adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti che potrebbero insorgere, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o di una combinazione di tali servizi:

- tra la Società, i soggetti rilevanti, o le società del gruppo di appartenenza e uno o più OICR gestiti;
- tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del gruppo di appartenenza e i clienti della Società;
- tra i diversi OICR gestiti;
- tra diversi clienti della Società;
- tra uno o più OICR gestiti e uno o più portafogli gestiti su base individuale.

L’identificazione dei conflitti di interesse deve tenere conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto risultanti dalla struttura e dall’attività svolta dalla società di gestione e dalla sua appartenenza ad un gruppo.

Da ciò emerge che si è in presenza di un conflitto di interesse nel caso in cui:

- la possibilità di un vantaggio per la società di gestione (o di un soggetto rilevante) è contemporanea ad un possibile svantaggio per un cliente/OICR;
- la possibilità di far conseguire un utile o evitare una perdita ad un cliente/OICR, è concomitante ad una possibile perdita per un altro di tali clienti/OICR.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

I principali conflitti derivano prevalentemente dall’appartenenza di MGF ad un gruppo polifunzionale che svolge anche a livello internazionale, oltre all’attività di gestione di patrimoni, una vasta gamma di attività e servizi quali, ad esempio, l’emissione ed il

¹ Per gruppo si intende quanto indicato dal Protocollo di Autonomia per la Gestione dei conflitti di interessi : “le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall’art. 93 del TUF”.

collocamento di strumenti finanziari, il collocamento di strumenti finanziari emessi da terzi con o senza assunzione di garanzia.

Nell'ambito dell'attività di gestione di patrimoni, possono verificarsi situazioni di conflitto d'interesse in relazione:

- all'attività di selezione degli investimenti mobiliari;
- all'attività relativa agli investimenti immobiliari;
- nell'ambito del rapporto con gli esperti indipendenti;
- alla scelta delle controparti delle transazioni o per la gestione di servizi;
- all'esercizio del diritto di voto inerente gli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

Con riferimento ai conflitti relativi alle attività di selezione degli investimenti mobiliari, sono state individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

- investimento in strumenti finanziari relativamente ai quali, nel collocamento, una Entità del Gruppo partecipi/abbia partecipato al consorzio di garanzia ovvero assuma/abbia assunto un impegno a sottoscrivere. Tale conflitto permane per 12 mesi dalla data di emissione a condizione che rimanga una quantità inoptata e lo strumento finanziario non sia acquistato sul mercato secondario;
- investimento in strumenti finanziari emessi da Entità del Gruppo;
- investimento da parte degli OICR in parti di OICR istituiti o gestiti da MGF o da altra Entità appartenente al Gruppo;
- investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati in misura rilevante² da Entità del Gruppo o da soggetti terzi che abbiamo una partecipazione rilevante in una Entità del Gruppo;
- investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che sono finanziati in misura rilevante da Entità del Gruppo;
- investimento in strumenti finanziari emessi da una società aderente ad un patto parasociale cui partecipano anche in via indiretta Entità appartenenti al Gruppo;
- investimento in strumenti finanziari emessi da una Entità con la quale una società del Gruppo intrattiene una relazione d'affari rilevante;
- investimento in strumenti finanziari emessi da un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con poteri operativi o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione e controllo della stessa MGF;
- investimento in strumenti finanziari emessi da una società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati da OICR immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in OICR immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione dell'investimento svolta dall'OICR medesimo;
- investimento in strumenti finanziari con diritti di voto superiore al 10 per cento del totale dei diritti di voto dell'emittente, se la società è quotata, e superiore al 20 per cento se la società non è quotata, in società finanziate o garantite da Entità del Gruppo;
- concessione di finanziamenti da parte di Entità del Gruppo in favore degli OICR gestiti da MGF.

² Ai fini della presente politica e procedura di gestione dei conflitti di interessi, per partecipazione in misura rilevante si intende ogni partecipazione superiore al 2% del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10% in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati dall'art. 120 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e dei relativi regolamenti attuativi.

Con riferimento ai conflitti relativi alle attività di compravendita, locazione, affitto di beni mobili e immobili, appalto e fornitura, rapporti di consulenza, prestazione d'opera professionale e mandato, sono state individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

- operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare o con entità a loro riconducibili, ovvero con altre società facenti parte del gruppo della società di gestione ("soggetti in conflitto di interesse"). Tali operazioni devono essere effettuate nel rispetto dei limiti e con le cautele previste dall'art.12-bis, comma 4, del D.M. N. 228/99 e successive modifiche;
- operazioni di compravendita in immobili di società i cui amministratori sono consiglieri o amministratori della SGR istitutrice o del fondo medesimo;
- operazioni di compravendita in immobili di società che prestano servizi in misura rilevante alla SGR istitutrice del Fondo medesimo o di altri fondi immobiliari emessi dalla stessa;
- operazioni di compravendita in immobili di proprietà di uno o più sottoscrittori il Fondo medesimo o altro Fondo emesso dalla SGR istitutrice;
- operazioni di compravendita o conferimento di ogni altro bene o diritto, diverso dagli strumenti finanziari, a o da, o per il tramite di, una società del gruppo, suoi soci ovvero società finanziate o la cui esposizione debitoria risulti garantita in misura rilevante da Entità del Gruppo qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento all'Entità del Gruppo che ha erogato il credito;
- operazioni di compravendita (ivi compresa l'ipotesi del conferimento) di immobili da società finanziate o garantite da società del gruppo della MGF qualora dall'esito dell'investimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento concesso;
- operazioni di compravendita di immobili da/a patrimoni dei fondi in gestione o fra società del gruppo;
- attività conferite in outsourcing ai soggetti coinvolti nel processo di investimento (Real Estate Consultant, Property Manager, ecc.).

Inoltre si ravvedono conflitti nel caso di concessione di finanziamenti da parte di Entità del Gruppo in favore dei fondi immobiliari gestiti da MGF.

Con riferimento ai conflitti di interesse in occasione della scelta degli esperti indipendenti, sono state individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

- cumulo di incarichi, con riferimento ad un medesimo fondo, ad esempio tra property manager ed esperto indipendente, tra advisor ed esperto indipendente, nonché tra intermediatore mobiliare (agency) ed esperto indipendente;
- assunzione di più incarichi (valutazione, advisory, etc.) per conto di due soggetti diversi (siano essi fondi ovvero SGR) coinvolti nella medesima transazione;
- assunzione di incarico contemporaneamente in una società facente parte del gruppo a cui appartiene la società di gestione e/o con soggetti terzi con i quali la SGR intrattiene rapporti di affari rilevanti;
- assunzione di incarico di esperto indipendente scelto tra i soci, amministratori, sindaci della MGF o altre società o enti del Gruppo.

Con riferimento ai conflitti di interesse relativi all'esecuzione delle transazioni e/o da convenzioni riguardanti i patrimoni gestiti:

- esecuzione di transazioni in strumenti finanziari con Broker appartenenti a una Società del Gruppo;
- stipulazione di convenzioni tra MGF ed altri intermediari od ulteriori Entità del Gruppo per lo svolgimento di servizi in favore dei patrimoni gestiti (deleghe di gestione, ecc.);
- esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati;
- esecuzione di operazioni *cross* tra clienti o OICR;
- ripartizione proporzionale tra i diversi portafogli degli strumenti finanziari compravenduti sul mercato primario e su quello secondario, per i quali c'è stata un'esecuzione parziale.

Infine possono insorgere conflitti di interesse relativi all'esercizio del diritto di voto, anche mediante il conferimento di apposite procure, inerente agli strumenti finanziari emessi da Entità del Gruppo o da società con le quali MGF o Entità del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

Ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitti di interesse sopra riportate, MGF si basa sulle informazioni di cui sia ragionevolmente a conoscenza (ad es. informazioni fornite da Entità del Gruppo, anche attraverso la comunicazione periodica di apposite liste di controllo, segnalazioni da parte di dipendenti di MGF SGR relative a transazioni finanziarie o rapporti d'affari, ecc.).

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate sono state definite per ciascuna di esse, adeguate misure organizzative, le quali si ineriscono in un contesto più ampio che prevede, nell'ambito della *governance* della Società, specifiche attribuzioni in materia, ai diversi Organi e Funzioni di Controllo.

CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Al fine di assicurare che la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio sia improntata al conseguimento del miglior interesse per il cliente, garantendo altresì l'indipendenza di MGF nell'ambito del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da Consiglieri Indipendenti aventi i requisiti di autonomia, autorevolezza e professionalità idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e ad apportare un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

Si considerano Indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

ORGANI AZIENDALI E FUNZIONI COMPETENTI DI MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR

Nell'ambito del processo di definizione e di attuazione della presente politica e procedura di gestione dei conflitti di interesse sono previsti, a carico dei diversi Organi e funzioni aziendali, specifici ruoli ed attribuzioni.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le responsabilità dei principali Organi/funzioni aziendali:

- il Consiglio di Amministrazione, organo di supervisione strategica, definisce le politiche aziendali inerenti i conflitti di interesse ed approva le misure e le procedure per la gestione degli stessi. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- l'Amministratore Delegato, organo con funzione di gestione, attua le misure e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione ed assicura che le politiche aziendali di gestione dei conflitti e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- il Collegio Sindacale, organo con funzione di controllo, rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e comunica dette irregolarità al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie;
- la Funzione Compliance & Risk Control controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;
- l'Internal Auditing valuta l'adeguatezza e l'efficacia della presente politica e procedura di gestione dei conflitti di interesse, nonché dei sistemi, dei processi delle procedure e dei meccanismi di controllo in materia di gestione dei conflitti di interesse complessivamente adottati dalla Società di Gestione;
- l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (omessa comunicazione del conflitto d'interessi sulle operazioni relative al fondo immobiliare quotato, abuso di informazioni privilegiate ecc.) da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti"³

MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE

Al fine di eliminare o minimizzare il rischio di conflitti d'interesse MGF osserva i seguenti principi:

- trasparenza, divulgazione e costante monitoraggio dei conflitti d'interesse esistenti o potenziali;
- priorità dell'interesse del Cliente o dell'OICR sugli interessi di MGF e del Gruppo;
- mantenimento dell'indipendenza dell'attività di gestione;
- trattamento equo ed imparziale dei singoli patrimoni gestiti.

Con riferimento specifico alle principali misure organizzative interne adottate da MGF nella gestione delle diverse fattispecie di conflitti d'interesse, si indicano le seguenti:

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto d'interesse, affinché gli stessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato;

³ "soggetti apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

"soggetti sottoposti": persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei cosiddetti "soggetti apicali".

- adozione di normative interne contenenti le principali regole di comportamento, che i componenti degli Organi Amministrativi, i dipendenti ed i collaboratori di MGF sono tenuti a rispettare nello svolgimento della propria attività al fine di promuovere una condotta onesta ed etica, in conformità alle disposizioni di legge, e di scoraggiare ogni condotta illecita;
- predisposizione di un idoneo sistema di controlli a carico delle diverse funzioni interne;
- adozione di specifiche procedure organizzative al fine di proteggere gli interessi della clientela nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- mantenimento di apposito "Registro Insiders", al fine di monitorare il flusso di informazioni privilegiate e di circoscrivere l'abuso di tali informazioni nell'ambito dell'appartenenza di MGF al conglomerato finanziario Mediolanum.

In relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio, le misure organizzative devono essere idonee ad evitare che, in presenza di conflitti di interessi, il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti; in ogni caso, i conflitti non dovranno recare pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti in cui sia ravvisabile un conflitto d'interesse.

Tale delibera stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di eventuali *restricted list* e/o *watch list*.

SCelta DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

CRITERI DI REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo, nonché coerente con le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Mediolanum.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Il Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto della strategia per l'esercizio del diritto di voto tramite specifica policy predisposta ai sensi dell'art. 32 del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007.

MGF non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza degli OICR emesse dalle società direttamente o indirettamente controllanti.

MGF non può delegare a Entità del Gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo si tratti di altra società di *asset management*. In ogni caso il diritto di voto deve essere esercitato in conformità con l'interesse dei partecipanti.

REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSI

La Società ha istituito e aggiorna regolarmente un "Registro dei Conflitti d'Interesse", dove sono riportate le situazioni per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei clienti/OICR gestiti.

CONFLITTI DI INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

In seguito alle attività di identificazione dei conflitti di interessi individuati non risultano attualmente ipotesi di conflitti di interesse valutati come "non neutralizzabili" attraverso le misure e le procedure adottate per la loro efficiente gestione.

MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA E PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Funzione *Compliance & Risk Control* della Società ha il compito di controllare e valutare in modo permanente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e le misure adottate per la corretta gestione dei conflitti d'interesse.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto di interessi identificate con periodicità di regola annuale, ovvero quando:

- a) la struttura organizzativa di MGF o del Gruppo muti in modo significativo;
- b) MGF avvii nuove attività (ad esempio, un servizio di investimento o accessorio prima non fornito);
- c) vengano individuate nuove circostanze in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di interessi tali da ledere, in modo particolarmente significativo, gli interessi di uno o più OICR gestiti ovvero di uno o più clienti.

L'attuazione della presente policy è realizzata mediante procedure interne che descrivono nel dettaglio le modalità operative volte alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse, nonché i controlli posti in essere per il loro monitoraggio.

Maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse sono disponibili presso la sede della Società.